

TRIBUNALE DI BOLOGNA

RICORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO AI SENSI DELL'ART. 14 TER E SS. DELLA LEGGE N. 3/2012

per:

il sig. **MAURO MORONI**, C.F.

, residente in Bologna, alla via

(doc. 1), rappresentato e difeso dall'**Avv. Massimo Da Ronch del Foro di Bologna**,

codice fiscale , ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Bologna,

alla via Cesare Battisti n. 33, giusta procura alle liti allegata al presente atto [il sottoscritto avvocato

ex artt. 134 e 170 c.p.c. indica il numero di fax 051/0211181 e l'indirizzo di posta elettronica

massimodaronch@ordineavvocatibopec.it]

SOMMARIO

I. PREMESSE.

II. ORIGINE E CAUSE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DEL SIG. MORONI.

III. REQUISITI OGGETTIVI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO.

IV. REQUISITI SOGGETTIVI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO.

V. PROCEDIMENTI A CARICO DEL SIG. MORONI.

V.1. CAUSE CONCLUSE E/O IN CORSO.

V.2. AZIONI ESECUTIVE CONCLUSE E/O PENDENTI.

VI. SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL SIG. MORONI, ESTESA ANCHE ALLA SUA QUALITÀ' DI EX SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE E GARANTE DELLA SOCIETÀ' MORONI 3.0 SAS DI MORONI MAURO (GIÀ MORONI SNC DI MORONI MAURO & C.)

VI.1. PASSIVO PATRIMONIALE DEL SIG. MORONI, ANCHE CON RIFERIMENTO ALLA SUA PRECEDENTE QUALITÀ DI SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE E/O GARANTE DELLA SOCIETÀ MORONI 3.0 SAS DI MORONI MAURO (GIÀ MORONI SNC DI MORONI MAURO E C.).

VI.2. ATTIVO PATRIMONIALE DEL SIG. MORONI.



VI.2.1. BENI IMMOBILI

VI.2.2. BENI MOBILI

VI.2.3. CONTI CORRENTI

VI.2.4. EMOLUMENTI DA RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE.

**VI.2.5. QUOTA DI PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETA' MORONI 3.0 SAS DI MORONI
MAURO (GIÀ MORONI SNC DI MORONI MAURO & C.)**

VII. SPESE PER IL SOSTENTAMENTO DELLA FAMIGLIA.

VIII. PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE.

IX. CONCLUSIONI.

I. Premesse.

In data 5.9.2019 il sig. Moroni inoltrava, a mezzo pec, all'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Bologna istanza di nomina del gestore della crisi (con i relativi documenti allegati) (doc. 2), unitamente ai signori Marco Betocchi e Angelo Soriano, sul presupposto che la situazione debitoria del primo, al pari di quella di questi ultimi due, originasse, quasi per l'integralità, da una comune fonte ovvero sia le obbligazioni inadempite da Sbm per Costruire Srl ora in fallimento, contratte al tempo in cui i signori Moroni, Betocchi e Soriano rivestivano la carica di soci della stessa.

L'Organismo rubricava i procedimenti in esame con i numeri progressivi 48, 49 e 50, assegnandoli per ragioni di connessione ad un unico Collegio di gestori della crisi, composto dagli avvocati Sirte Besutti, Francesca Fontanesi e Fulvia Ventura i quali accettavano l'incarico (doc. 3).

A seguito di alcuni incontri preliminari tra le parti e dei dovuti approfondimenti, si aveva riscontro che uno dei soggetti per i quali era stata proposta l'istanza di nomina, ossia il sig. Marco Betocchi, risultava ancora al tempo titolare di impresa individuale denominata "La Fabbriceria Edile" (ora cessata e cancellata dal registro il 31.12.2020), potenzialmente assoggettabile a fallimento stante il superamento dei limiti dimensionali tracciati dall'art. 1 della L. F. e rispetto al quale, pertanto, non era possibile in quel frangente accedere ad alcuna delle procedure di sovraindebitamento previste



dalla L. n. 3/2012.

Sulla scorta di quanto sopra si procedeva, dunque, ad inoltrare all'Occ dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, per conto del sig. Betocchi, dichiarazione di rinuncia all'accesso alla procedura di sovraindebitamento precedentemente instaurata.

In seguito, anche il sig. Soriano decideva di non coltivare la procedura di sovraindebitamento già attivata e allo scopo notificava all'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, a mezzo pec, per il tramite del sottoscritto, idonea istanza di rinuncia avallata dal Collegio dei Gestori e dall'OCC (doc. 4).

Nel frattempo veniva consegnata al Collegio dei Gestori tutta la copiosa documentazione necessaria e propedeutica alla redazione della relazione particolareggiata di cui all'art. 14 ter, comma 3, L. 3/2012, con l'indicazione degli avvertimenti di cui all'art. 14 ter, commi 4 e 5, L. 3/2012.

~~La predetta relazione veniva elaborata dal Collegio dei Gestori e consegnata in data 13.7.2022 (doc. 5).~~

II. Origine e cause

della crisi da sovraindebitamento del sig. Moroni.

La situazione di sovraindebitamento in cui versa attualmente il ricorrente trae origine in prevalenza da una attività imprenditoriale dallo stesso svolta sino al 2017, unitamente ai citati signori Betocchi e Soriano, come socio della Sbm per Costruire S.r.l. ora in fallimento (doc. 6).

Sulla situazione economica e finanziaria della debitrice principale Sbm ha inciso l'inattesa e repentina modifica delle politiche bancarie collegate alla crisi del settore finanziario e immobiliare verificatasi nel 2008.

In particolare, nel corso del 2009 l'istituto di credito Emilbanca (poi fusosi con la BCC nella quale sino a quel momento il sig. Moroni aveva fatto parte del comitato dei soci) ha deciso di modificare la propria *policy* interna, deliberando di ridurre le esposizioni con i clienti del comparto edile.

Per l'effetto, Emilbanca ha richiesto a Sbm il rientro immediato dal fido concesso e in essere per un



importo di circa 420.000,00 Euro.

Sbm non è riuscita, tuttavia, a soddisfare questa richiesta da parte della banca, per molteplici ragioni. Anzitutto, a partire dal 2007, si era registrata una generalizzata contrazione economica, che non ha risparmiato il settore dell'edilizia; Sbm ha perciò subito una netta riduzione del proprio fatturato, causata dalla mancanza di commesse.

In quel periodo, Sbm ha dovuto fare i conti con un'altra circostanza.

Sin dal 2002, Sbm aveva condotto in leasing un immobile ad uso industriale sito in Castenaso (Bo), dietro concessione di BCC Iccrea Banca.

Il predetto immobile era stato dato in godimento da Sbm ad un'altra società terza, a titolo oneroso.

Con gli introiti garantiti da detto contratto, Sbm pagava il canone di leasing a favore di BCC Iccrea Banca.

Sennonché, ad un dato momento, la società affittuaria non è più riuscita a far fronte al pagamento del canone; di conseguenza Sbm, non potendo più contare su questa entrata, ha dovuto onerarsi di un'ulteriore spesa non preventivata.

A tale proposito, preme precisare che alla data della riconsegna dell'immobile (nel 2015), preso atto della mancata volontà da parte della società di leasing di accettare qualsivoglia proposta, inclusa la cessione del contratto ad un'altra società intestata ai soci di Sbm, quest'ultima società aveva versato a Bcc Iccrea Banca oltre 630.000,00 Euro a fronte di un valore finanziato dell'immobile, all'atto della stipula, pari ad 840.000,00 Euro (compresa IVA). Attualmente l'immobile, rientrato nel patrimonio di BCC Iccrea Banca, ha un valore di mercato di circa 450.000,00 Euro.

La crisi di Sbm è stata acuita anche dal mancato incasso di ingenti crediti verso suoi clienti per appalti di opere eseguiti dalla prima, ma non onorati dai secondi.

In quel periodo, Sbm è rimasta coinvolta nel fallimento della società Immobiliare Begatto srl, con la quale esisteva un accordo per la realizzazione di un complesso residenziale in Trebbo di Reno (Bo).

Il credito insinuato al passivo del fallimento ammontava a circa 250.000,00 Euro, ma le possibilità di recupero si sono rivelate pari a zero.

A ciò va aggiunto che nell'anno 2011, Sbm, in qualità di impresa associata del Consorzio Pronto



Artigiano Costruttori e Manutentori Scarl (ora in liquidazione), ha realizzato alcune villette a schiera nella frazione di Marano di Castenaso (Bo), su incarico/appalto della committente Geminiano Srl.

Nel 2012 i lavori sono stati interrotti, a causa del mancato pagamento da parte della committente – la quale lamentava presunti vizi e difetti nell'esecuzione delle opere appaltate - di alcune fatture, per un importo di Euro 157.000,00

E' insorto un lungo contenzioso tra le parti che si è concluso soltanto nell'anno 2018 e che all'esito ha riconosciuto le ragioni delle imprese associate al Consorzio (tra cui Sbm), quando oramai ciò era vano. Nel frattempo, infatti, Sbm era stata posta in liquidazione e di lì a breve era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Bologna con sentenza n. 9/2017 (Giudice: dott.ssa A.M. Rossi, curatore dott.ssa Francesca Beltrami).

Nel periodo di cui trattasi, il sig. Moroni (al pari dell'altro socio/amministratore sig. Betocchi), onde ovviare a tale situazione di sofferenza di Sbm, nella convinzione e nella speranza che si trattasse di una congiuntura economica temporanea, onde poter disporre di liquidità per mantenere operativa l'azienda, ha pensato di porre in essere talune operazioni di ristrutturazione aziendale, per finanziare le quali ha investito gran parte del proprio patrimonio immobiliare personale.

Tali operazioni non hanno avuto i risultati sperati a favore di Sbm e hanno prodotto inevitabili ripercussioni anche nei confronti del sig. Moroni.

III. Requisiti oggettivi per l'accesso alla procedura di sovraindebitamento.

Sotto il profilo oggettivo, la situazione del ricorrente integra il requisito normativo del "sovraindebitamento".

Il sig. Moroni versa in una situazione di incapacità definitiva e non transitoria di adempiere regolarmente ai suoi debiti contratti verso banche, finanziarie, società di leasing, enti e privati, come risulta dai prospetti che di seguito si riporteranno e dallo stato patrimoniale complessivo del sovraindebitato che verrà descritto più avanti, nonché si trova anche in una situazione economica di evidente sproporzione tra il complesso dei beni e il suo patrimonio prontamente liquidabile,



quest'ultimo già costituito da taluni beni immobili siti in Castenaso, Crevalcore e Cervia (con le dovute precisazioni che verranno fornite nel prosieguo di questo atto).

IV. Requisiti soggettivi per l'accesso alla procedura di sovraindebitamento.

Il ricorrente non si trova in alcuna delle condizioni ostative per l'accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio e, in particolare, questi non è soggetto a procedure concorsuali diverse rispetto a quelle regolate dalla Legge 3/2012, né tanto meno ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla citata legge, come da dichiarazione del 28.11.2021 che si produce (doc. 7).

Non risultano levate di protesto come da visura dell'1.12.2021 (doc. 8); non risultano iscrizioni presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Bologna né presso il Ministero della Giustizia, come da attestazioni del 14.4.2020 (docc.ti 9/10).

Il sovraindebitato non risulta inoltre aver compiuto atti in frode ai creditori ai sensi dell'art. 14-quinquies della L. n. 3/2012.

In proposito, si rileva che il sovraindebitato deteneva la quota del 70 % della società Moroni 3.0 Sas di Moroni Mauro &, con sede in Bologna, via Saffi n. 10, C.F. e P.I. 04286500378 (doc. 11).

In data 11.10.2021 la predetta quota è stata ceduta dal sig. Mauro Moroni, con atto a ministero Notaio dott. M. Orlandoni, rep. n. 46953 e racc. n. 27642, registrato all'Agenzia delle Entrate di Bologna il 14.11.2021, a favore del sig. Diego Fiordaliso Moroni, al prezzo di cessione di € 4.537,00 (doc. 12).

Tale importo corrisponde al valore della quota del 70 % della società Moroni 3.0 Sas di Moroni Mauro & C. stimato alla data del 31.5.2021, in base a criteri di valutazione universalmente riconosciuti, e ritenuto congruo dal dott. Pasquale Cupelli nel suo elaborato peritale, asseverato in data 6.9.2021 dal Notaio dott. Stefano Mazzetti (n. rep. 40616) (doc. 13).

Il prezzo della cessione conseguito dal sig. Moroni sarà destinato integralmente a favore della procedura di liquidazione (cfr. doc. 13).

Detta cessione a nulla rileva nell'ottica dei creditori, atteso che non comporta una diminuzione della



garanzia patrimoniale del debitore, consentendo comunque alla procedura stessa un adeguato soddisfacimento delle pretese dei primi.

Tra l'altro "l'atto in frode" va interpretato quale atto non meramente negativo delle ragioni creditorie, caratterizzato altresì da un particolare coefficiente soggettivo di dolosa ed artificiosa preordinazione, in presenza del quale il debitore non sarebbe "meritevole" della concessione di un "beneficio", quale quello della prosecuzione della procedura di sovraindebitamento e del conseguenziale effetto esdebitativo.

Si esclude, nel caso di specie, la natura "fraudolenta" dell'atto di cessione delle quote societarie compiuto dal sig. Mauro Moroni, in quanto non pregiudizievole delle ragioni creditorie di terzi, oltre che privo di qualsivoglia intento doloso o preordinazione del sovraindebitato in spregio dei creditori. Con atto a ministero Notaio dott. Stivanello, rep. n. _____, di data 17.3.2022, registrato il 22.3.2022, il sig. Moroni ha prestato adesione e acquiescenza alle disposizioni testamentarie della defunta madre sig. Maria Mosole (doc. 14).

V. Procedimenti giudiziali a carico del sig. Moroni.

V.1.- CAUSE GIUDIZIALI CONCLUSE E/O IN CORSO, ATTIVE E PASSIVE.

Il sig. Moroni, nella sua veste di socio della fallita Sbm, avendo prestato fidejussione a favore di Emilbanca, di Unicredit/Dobank/Ifis NPL e di BCC Iccrea Banca, è stato intimato al pagamento delle somme garantite in vece del debitore principale, ricevendo in questi anni la notifica di diversi atti di ingiunzione e atti esecutivi.

Si precisa che tali atti sono stati oggetto di opposizione proposta dal sovraindebitato.

Parte di tali giudizi è tuttora in corso avanti al Tribunale di Bologna, mentre taluni di essi sono stati definiti con sentenza (di seguito, il prospetto delle cause con l'indicazione dello stato dei relativi procedimenti).

I giudizi ancora in corso proseguiranno sino alla pronuncia giudiziale; all'esito degli stessi, qualora le ragioni prospettate dal sovraindebitato dovessero eventualmente trovare accoglimento, porterebbero



a rideterminare favorevolmente l'effettivo ammontare del credito vantato dalle controparti nei suoi confronti.

A.

Moroni Mauro + Moroni Snc//Do Bank ora Ifis SpA (già Unicredit SpA) (doc. 15)
- materia: Contratti bancari
- giudice: Dott. Gamberini Cinzia (III° Sez.) – Trib. Bologna
- R.G. n. 8443/2017
- valore pratica: € 394.583,35
- procedimento: opposizione D.I (R.G. 2140/2017)
- CTU: Dott. Nicola Del Viscio
- descrizione: consistenza dei crediti della banca relativamente ai c/c n. e c/c n. intestati alla società Moroni Snc (con garanzia prestata dal sig. Mauro Moroni). La banca ha richiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo per l'importo di € 394.583,35, oltre interessi e spese legali, al quale la Moroni Snc e il sig. Mauro Mauro hanno proposto opposizione. Il ctu ha ritenuto che vi fosse un valore recuperabile di totali € 17.584,23 per commissioni non validamente pattuite e € 3.833,07 per interessi addebitati su tali somme ma non dovuti.
- definita con sentenza n. 1750/2020, pubblicata il 01.12.2020 (rep. n. del 01/12/2020), non impugnata: tale sentenza ha rideterminato il credito vantato dalla banca verso il sig. Mauro Moroni, in qualità di garante, nel minore importo di € 373.166,04, oltre interessi al tasso legale dal dovuto al saldo.

B.

Moroni Mauro + 1 // B2Kapital srl (già Emil Banca Credito coop.soc.coop) (doc. 16)
- materia: Contratti bancari
- giudice: Dott.ssa Marconi Anna Lisa (III sez).
- RG: 2390/2018
- valore pratica: € 423.415,66



- procedimento: opposizione D.I n.7262/2017 (RG 15409/2017)
- CTU :Dott. Nicola Del Viscio
- descrizione: il d.i riguarda un credito della banca verso l'obbligata principale Fallimento SBM per costruire in liquidazione srl e scaturisce da uno scoperto di c/c ipotecario n. e dal residuo del mutuo ipotecario n. . La banca richiede il pagamento dell'importo di € 423.415,66 ai soci della Sbm per Costruire - compreso il sig. Moroni -, i quali avevano a suo tempo prestato fideiussione. Il CTU ha proposto diverse ipotesi alternative:
a) ipotesi Alfa, nel caso di corretta pattuizione della reciprocità di capitalizzazione il CTU ha espunto le spese di CMS e di Commissione Disponibilità Fondi, in quanto non correttamente pattuite e non correttamente variate mediante proposta di modifica unilaterale ed ha, invece, mantenuto la capitalizzazione trimestrale, in quanto correttamente pattuita tenuto conto della prescrizione eccepita dalla banca. In tale ipotesi Alfa la Banca ha addebitato euro 1.575,34 di cms non dovuta, euro 15.969,80 di commissione disponibilità fondi non dovuta, ed euro 5.385,78 di interessi passivi dovuti al ricalcolo del conto dopo l'espulsione di tali poste, per un totale di euro 22.930,92.
b) Ipotesi Alfa nel caso di contestazione dell'anatocismo: sono state espunte le CMS dal 31.03.2008 fino a fine rapporto, e tutte le Commissioni Disponibilità Fondi e dal 31.03.2008 fino a fine rapporto è stata operata la capitalizzazione semplice sui nuovi saldi risultanti dall'eliminazione delle commissioni non prescritte. In tale ipotesi alfa la Banca ha addebitato euro 1.575,34 di cms non dovuta, euro 15.969,80 di commissione disponibilità fondi non dovuta, ed euro 30.590,44 di interessi passivi dovuti al ricalcolo del conto dopo l'espulsione di tale poste applicando la capitalizzazione semplice, per un totale di euro 48.135,58.
c) Ipotesi Beta nel caso di corretta pattuizione della reciprocità di capitalizzazione. Il CTU ha pertanto ricalcolato il conto corrente espungendo esclusivamente la CMS e mantenendo la commissione disponibilità fondi, tenendo conto della prescrizione eccepita dalla banca e ed operando la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi sui nuovi saldi. Ad esito di tale ricalcolo la Banca ha addebitato euro 1.575,34 di cms non dovuta, ed euro 1.439,78 di interessi



passivi dovuti al ricalcolo del conto dopo l'espulsione della cms, per un totale di euro 3.015,12

Ipotesi Beta nel caso di contestazione dell'anatocismo Il CTU ha pertanto ricalcolato il conto corrente espungendo esclusivamente la CMS e mantenendo la commissione disponibilità fondi tenendo conto della prescrizione eccepita dalla banca e ed operando la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi sui nuovi saldi. Ad esito di tale ricalcolo la Banca ha addebitato euro 1.575,34 di cms non dovuta, ed euro 27.557,61 di interessi passivi dovuti al ricalcolo del conto dopo l'espulsione della cms applicando la capitalizzazione semplice, per un totale di euro 29.132,95.

d) In merito al quesito B - ipotesi a) il CTU ha verificato che il tasso di mora è pari al 8,170%. Il Tasso Soglia per la categoria mutui a tasso variabile per il trimestre IV/2005 rideterminato (tenendo conto che TEGM pari a 3,86% verrebbe aumentato di 2,1 punti percentuali) è pari al 8,940%, pertanto il tasso di mora non supera il TSU.

e) In merito al quesito B ipotesi b), ossia escludendo la possibilità di apportare l'incremento del 2,1% risulta invece superare il TSU. Nel caso in cui il divieto di stipulare interessi di qualsiasi tipo (per cui anche i moratori) usurari comportasse l'azzeramento di tutti gli interessi sia corrispettivi che moratori, il saldo a credito della banca alla data del 14 novembre 2014 sarebbe pari ad euro 96.821,47. Nel caso in cui, invece, si sostenesse l'ipotesi che la pattuizione degli interessi di mora non coinvolgerebbe la clausola degli interessi corrispettivi in presenza di un tasso di mora oltre la soglia d'usura, la sanzione prevista dall'art. 1815 c.c. riguarderebbe esclusivamente agli interessi di mora, il saldo a credito della banca alla data del 14 novembre 2014 risulterebbe, pertanto, pari ad euro 188.848,48.

- data ultima udienza: 14.1.2021 per precisazione delle conclusioni

- la causa è stata decisa con sentenza n. 1393/2021, con la quale è stata accolta parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, è stato revocato il decreto ingiuntivo opposto n.7262/2017 emesso dal Tribunale di Bologna, con condanna del sig. Betocchi Marco (e del sig. Moroni Mauro), in solido tra loro, al pagamento a favore di B2 Kapital srl, quale mandataria di B2 Kapital Investment s.r.l. (già SPV Project 1609 srl), in persona del l.r.p.t., di euro 155.457,45, oltre interessi come



richiesti dal 1.1.2018 fino al saldo effettivo. La predetta sentenza è stata appellata da parte avversa ed ora pende avanti alla Corte d'Appello di Bologna il giudizio n. 2252/2021 r.g. (doc. 17).

C.

Mauro Moroni + 2 // DoBank SpA ora Ifis NPL SpA (doc. 18)

- materia: Contratti bancari (deposito bancario)

- giudice: Dott.ssa Drudi Anna Maria (III Sez.)

- RG: 10686/2018

- valore pratica: € 386.663,92

- procedimento: opposizione D.I n.2143/2018 (RG 4762/2018)

- CTU: dott. Nicola Del Viscio

- descrizione: La banca richiede il pagamento dell'importo di € 423.415,66 al sig. Moroni, in qualità di socio nonché garante dell'obbligata principale Fallimento SBM per costruire in liquidazione srl, in relazione allo scoperto del conto corrente n. (già n.), aperto in data 4.8.1998 presso la filiale di Bologna "Salvini" di Unicredit S.p.A. (al tempo Rolo Banca 1473 S.p.A.). Il sig. Moroni ha contestato la pretesa creditoria della banca in ragione di: nullità della fideiussione prestata dal sig. Moroni per violazione della disciplina antitrust; applicazione di tassi di interesse anatocistici, di interessi ultralegali illegittimi e di commissioni non convenute. Il Giudice ha concesso la provvisoria esecutorietà del d.i. opposto limitatamente alla somma di € 97.094,13.

All'esito della ctu, è risultato quanto segue:

1° ipotesi: Nel contratto di conto corrente n. del 04/08/1998 è stata pattuita la capitalizzazione degli interessi passivi trimestrale quella degli interessi attivi annuale.

L'atto di rimodulazione e rientro su affidamento regolamentato in conto corrente datato 30/09/2014 pattuisce la medesima periodicità di capitalizzazione per gli interessi debitori e creditori, pertanto essendo le clausole contrattuali relative alla capitalizzazione degli interessi anteriori al 22.04.2000 nulle, e non avendo la banca pattuito alcuna capitalizzazione degli interessi fino alla data del 30/09/2014, si è proceduto ad operare la capitalizzazione semplice sul conto



corrente oggetto di verifica fino al 30/09/2014 e successivamente la capitalizzazione degli interessi trimestrale.

Non risulta pattuita la CMS pertanto è stata espulsa dal ricalcolo.

Ad esito di tale ricalcolo il credito residuo che Unicredit vanta nei confronti di SBM per costruire Srl è pari ad euro 291.067,75 ossia euro 395.427,01 al quale è stato sottratto l'indebito pari a euro 104.359,26, in quanto sono stati addebitati euro 16.545,42 di CMS non dovuta ed euro ed euro 87.813,84 per interessi non dovuti.

2° ipotesi: Avendo Unicredit Banca eccepito la prescrizione degli indebiti a far data dai 10 anni precedenti all'atto della notifica del 13.06.2018 il CTU ha individuato le rimesse solutorie per il periodo antecedente il 13.06.2008. Risultano pertanto prescritti tutti gli interessi relativi alle partite a scadere e ai saldi extra-fido fino al 31/03/2008.

Ad esito di tale ricalcolo il credito residuo che Unicredit vanta nei confronti di SBM per costruire Srl è pari ad euro 322.502,05 ossia euro 395.427,01 al quale è stato sottratto quanto non correttamente addebitato pari a euro 74.884,96, in quanto sono stati addebitati euro 1.946,10 di CMS non dovuta e non prescritta ed euro ed euro 73.938,86 per interessi non dovuti.

3° ipotesi: Non avendo, infine, dato parte attrice prova degli affidamenti, il CTU ha effettuato un ulteriore calcolo dando prescritti tutti gli addebiti fino al 13/06/2008 in quanto il rapporto è da considerare privo di fido e tutte le rimesse risultano solutorie.

Ad esito di tale ricalcolo il credito residuo che Unicredit vanta nei confronti di SBM per costruire Srl è pari ad euro 332,486,29 ossia euro 395.427,01 al quale è stato sottratto l'indebito pari a euro 62.940,72, di cui euro 1.946,10 di cms non dovuta e non prescritta ed euro ed euro 60.994,62 per interessi non dovuti. (ALLEGATO 4).

- la causa è stata decisa con sentenza definitiva (non impugnata) n. 3208/2021 (doc. 18 bis), con la quale è stata accolta parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, è stato revocato il decreto ingiuntivo opposto n. 2143/2018 emesso dal Tribunale di Bologna, con condanna del sig. Betocchi Marco (e del sig. Moroni Mauro), in solido tra loro, al pagamento a favore di Dobank SpA-Ifis SpA, in



persona del l.r.p.t., di euro 202.545,49, oltre interessi come richiesti fino al saldo effettivo.

D.

Moroni Mauro + 1 // Paccagnini Marco (doc. 19)
- materia: Contratti e obbligazioni (contratti atipici)
- giudice: Dott.ssa Roberta Cinosuro
- RG: 6430/2019
- valore pratica: € 392.036,29
- procedimento: opposizione D.I n. 704/2019 (RG 15770/2018)
- CTU: nessuno
- descrizione: il sig. Paccagnini asserisce di essere creditore nei confronti del sig. Moroni, in ragione di un prestito fruttifero di importo pari ad € 392.036,29. Il sig. Moroni si è opposto al decreto ingiuntivo ottenuto dal sig. Paccagnini, in quanto le parti si era accordate tra loro per compensare l'importo mutuato con opere edili che il primo si era offerti di realizzare per la ristrutturazione di un immobile di proprietà del secondo sito in Budrio. Il sig. Moroni ritiene che l'importo ancora dovuto ammonti a circa € 100.000,00.
- causa in decisione. In attesa della pronuncia del Giudice.

V.2. AZIONI ESECUTIVE CONCLUSE E/O PENDENTI A CARICO DEL SIG. MORONI.

Il sig. Moroni ha subito un'azione esecutiva immobiliare già pendente al Tribunale di Bologna rubricata al n. 589/2017 r.g. es., avanti al Giudice dell'Esecuzione dott. M. Atzori e ora conclusa.

La predetta azione è stata avviata dalla società FPS.p.A., creditore particolare della società Moroni Snc di Moroni Mauro & C. (ora Moroni 3.0 Sas di Moroni Mauro e C.), di cui il sovraindebitato sig. Moroni era al tempo legale rappresentante, per un debito contratto da quest'ultima società - quindi di natura esclusivamente societaria -.

Nella suddetta espropriazione, sono intervenuti altri creditori della società Moroni Snc, quali la sig.ra M. I. Caruso, e taluni creditori personali del sig. Moroni, quali B2 Kapital Srl (cessionaria del credito di Emilbanca), l'Agenzia delle Entrate Riscossione, BCC Gestione Crediti SpA per BCC Iccrea



Banca, il Condominio Ricercatore Malpighi e il sig. Marco Paccagnini (doc. 20).

La suddetta esecuzione ha riguardato gli immobili identificati come segue:

i)	in Comune di Castenaso, via		, di proprietà del sig. Mauro Moroni per la quota di 1/1:
ii)	in Comune di Crevalcore, via		, di proprietà del sig. Mauro Moroni per la quota di 1/1
iii)	in Comune di Cervia, viale		, quota di 1/2 del diritto di usufrutto

Nell'ambito del procedimento esecutivo *de quo*, il valore del compendio immobiliare di proprietà del sig. Moroni, come sopra identificato, è stato stimato dal perito incaricato, dott. arch. Daniela Giannini, in complessivi Euro 556.000,00 quale valore di mercato ed Euro 390.000,00 quale valore base d'asta (doc. 21), così suddivisi per ogni immobile:

attivo patrimoniale	valore mercato	valore base d'asta
immobile in castenaso lotto 1	155.000	108.000
immobile in castenaso lotto 2	130.000	91.000
immobile in crevalcore, via matteotti lotto 3	86.000	61.000
usufrutto in cervia quota del 50 %, viale miramare lotto 4	185.000 14	130.000
TOTALE	556.000	390.000



Peraltro, si evidenzia che nel corso della procedura in questione, il creditore procedente FP SpA ha rinunciato agli atti, poiché nel frattempo è stato stipulato e sottoscritto un accordo transattivo con la società Moroni Snc, regolarmente adempiuto e onorato da quest'ultima (doc. 22).

VI. Situazione patrimoniale del sig. Moroni, estesa anche alla sua precedente qualita' di socio illimitatamente responsabile e garante della societa' Moroni 3.0 Sas di Moroni Mauro (già Moroni Snc di Moroni Mauro & C.)

Come risulta dalle lettere di precisazione pervenute dai singoli creditori, a seguito di specifica richiesta di circolarizzazione inoltrata loro dal Collegio dei Gestori, nonché dalle risultanze tratte dal prospetto Crif (doc. 24) e dalla CR della Banca di Italia (doc. 25), dal certificato della Centrale Allarme Interbancaria presso la Banca d'Italia (doc. 26) e dal certificato anagrafe tributaria carichi pendenti (doc. 27), la massa debitoria del sig. Moroni è così composta.

	A FAVORE UNICREDIT S.P.A. CONTRO MORONI MAURO			SCOPERTO DI C/C
EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA (CREDITO CEDUTO A B2 KAPITAL SRL)	Ipotecari IPOTECA VOLONTARIA PART. 8283 DEL 04/08/2009 A FAVORE EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	173.035,39 €	61.978,50 € = - 70.000,00 € assegnazione ex art 41 Tub - 30.000,00 € riparto parziale lotto 2- 11.056,89 riparto parziale lotti 1 e 2	MUTUO FONDIARIO INTESTATO A MORONI REP N. 17260- RACC 11683 DEL 22.7.2009 (LOTTO 2)
AVV. GIANLUIGI PAGANI	PRIVILEGIATI	656,60 €	656,60 €	SPESE LEGALI
POLIZIA LOCALE CERVIA	CHIROGRAFARI	350,61 €	350,61 €	SANZIONE CDS
CONDOMINIO MARCELLO MALPIGHI	PRIVILEGIATI	2.428,51 €	1.424,21 € = - 1.004,30 riparto definitivo lotto 3	SPESE CONDOMINIALI
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE BOLOGNA*	PRIVILEGIATI	86.842,42 €	€ 69.566,65 + € 4.775,10: importi precisati dall'AER Bologna, senza tenere conto della rottamazione e rateazione - (55.224,27 €* = - rate pagate rottamazione e rateazione - 7.394,91 € riparto lotto 3)	TRIBUTI VARI
COMUNE DI CASTENASO	PRIVILEGIATI	20.961,00 €	20.961,00 €	IMU-TASI-TARES- TARI
POLIZIA MUNICIPALE DELL'UNIONE TERRE DI PIANURA	CHIROGRAFARI	3.365,00 €	3.365,00 €	SANZIONE CDS
COMUNE DI CERVIA	PRIVILEGIATI	5.402,00 €	5.402,00 €	IMU
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE RAVENNA**	PRIVILEGIATI	46.118,46 €	€ 42.936,45: importo precisato dall'AER Ravenna, senza tenere conto della rottamazione e rateazione - 41.475,61 €**	TRIBUTI VARI
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA	CHIROGRAFARI	255,60 €	255,60 €	SANZIONE CDS
COMUNE DI BOLOGNA	CHIROGRAFARI	463,31 €	463,31 €	SANZIONE CDS
INPS	PRIVILEGIO	9.785,69 €	9.785,69 €	CONTRIBUTI LAV. AUTONOMO



COMUNE DI CREVALCORE	PRIVILEGIO	3.941,00 €	3.941,00 €	IMU
COMUNE DI CASTENASO	CHIROGRAFARI	9.707,00 €	9.707,00 €	COSAP
REGIONE EMILIA ROMAGNA	PRIVILEGIATI	443,16 €	443,16 €	TRIBUTI
TOTALE		€ 433.929,67	€ 306.185,80	

*rispetto a tale importo, il sig. Moroni ha già richiesto e ottenuto l'accesso alla Definizione Agevolata (c.d. Rottamazione ter) e la rateizzazione; alla data del 19.3.2020 residuava il pagamento di Euro 19.206,09 (doc. 28).

**rispetto a tale importo, il sig. Moroni ha già richiesto e ottenuto la rateizzazione e l'accesso alla definizione agevolata; alla data del 19.3.2020 residuava il pagamento di Euro 28.558,41 (doc. 29).

B)		DEBITI DEL SIG. MORONI IN SOLIDO CON IL SIG. MARCO BETOCCHI:		
nome creditore	eventuale diritto di prelazione e natura del credito	importo credito originario	importo credito attuale	fonte del credito
EMIL. BANCA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA (CREDITO CEDUTO A B2 KAPITAL SRL)	Ipotecari IPOTECA VOLONTARIA PART. 6443 DEL 29/06/2010 A FAVORE EMIL. BANCA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA CONTRO BETOCCHI MARCO, MORONI MAURO	271.166,46 € = 262.759,92 € + 4.000,00 anticipazioni asta + 4.406,54 spese di intervento	16.690,49 € = - 109.292,55 €* versamento acconto Soriano -70.000,00 € assegnazione ex art. 41 Tub -38.406,54 C riparto parziale lotto 1 - 8.406,54 Canticipazioni spese procedura- 28.370,34 € riparto lotto 3	MUTUO FONDIARIO INTESTATO A MORONI E BETOCCHI REP N. [REDACTED] RACC [REDACTED] DEL 17.6.2010 (LOTTO 1)
PACCAGNINI MARCO	CHIROGRAFARI	553.337,25 €	553.337,25 €**	PRESTITO (COMPRESSE SPESE LEGALI E INTERESSI)
TOTALE		824.503,71 €	570.027,74 €	

* Si precisa altresì che il sig. Angelo Soriano (condebitore in solido con i signori Moroni e Betocchi per il medesimo titolo) ha corrisposto a B2 Kapital Srl, in adempimento di un accordo transattivo concluso con quest'ultima, l'importo di € 140.000,00 (doc. 30).

**tale credito è oggetto della controversia tuttora pendente n. RG: 6430/2019 del Tribunale di Bologna (vd. punto D, par. V.1. del presente ricorso).



C)				
DEBITI DEL SIG. MORONI IN SOLIDO CON IL SIG. MARCO BETOCCHI E IL SIG. ANGELO SORIANO:				
nome creditore	eventuale diritto di prelazione e natura del credito	importo credito originario	importo credito attuale	fonte del credito
EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA (CREDITO CEDUTO A B2 KAPITAL SRL)*	Ipotecari GIUDIZIALE PER DECRETO INGIUNTIVO n° 56429/10049 del 15/12/2017 registrato presso la Conservatoria di BOLOGNA (BO) REPERTORIO 5486 A FAVORE EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA CONTRO BETOCCHI MARCO, MORONI MAURO, SORIANO ANGELO	423.415,66 €	0,00 €* = 155.457,45 € credito rideterminato a seguito della sentenza n. 1393/2021 del Trib. di Bologna a definizione della causa rg n. 2390/2018 (sentenza soggetta a gravame di appello da parte di B2 Kapital Srl) - 30.707,45 € versamento sig. Soriano – 61.000,00 € ricavato vendita lotto 1 Sbm - € 63.750,00 ricavato vendita lotto 2 Sbm	MUTUO IPOTECARIO INTESTATO A SBM PER COSTRUIRE SRL N. [REDACTED] E CONTO CORRENTE IPOTECARIO N. [REDACTED] INTESTATO A SBM PER COSTRUIRE SRL
EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	IPOTECA GIUDIZIALE PART. 2 DEL 02/01/2018 REPERTORIO 5486 A FAVORE EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA CONTRO MORONI MAURO			
EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	IPOTECA GIUDIZIALE PART. 12 DEL 04/01/2018 REPERTORIO 5486 A FAVORE EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA CONTRO SORIANO ANGELO			
UNICREDIT SPA ORA IFIS NPL SPA**	CHIROGRAFARI	387.316,00 €	202.545,49 €**	SCOPERTO DI C/C INTESTATO A SBM PER COSTRUIRE SRL (GARANZIA)
BCC ICCREA BANCA – BCC GESTIONE CREDITI SPA***	CHIROGRAFARI	314.530,50 €	310.200,08 €*** = 314.530,50 € - 4.329,93 € riparto lotto 3	CANONI DI LEASING INTESTATO A SBM PER COSTRUIRE SRL (GARANZIA)



TOTALE		1.125.262,16 €	512.745,57 €	
--------	--	----------------	--------------	--

*tale credito è stato rideterminato, all'esito del giudizio n. 2390/2018 del Trib. di Bologna (vd. punto B, par. VI), con sentenza n. 1393/2021, nella minore somma di € 155.457,45 oltre interessi dall'1.1.2018 (doc. 31); avverso tale sentenza è stato proposto appello avanti alla Corte di Appello di Bologna (doc. 32).

Si precisa altresì che il sig. Angelo Soriano (condebitore in solido con i signori Moroni e Betocchi per il medesimo titolo) ha corrisposto a B2 Kapital Srl, in adempimento di un accordo transattivo concluso con quest'ultima, l'importo di € 140.000,00 (vd. doc. 30).

Si precisa infine che a seguito della vendita di alcuni immobili già di proprietà di Sbm per Costruire Srl ora in fallimento, gravati da ipoteca iscritta da Emil Banca (B2 Kapital), sono state ricavate ulteriori somme che verranno ripartite a favore di quest'ultima (doc. 33).

** Il credito vantato da doBank ora IFIS Npl è stato rideterminato, con sentenza definitiva, all'esito della controversia conclusa n. RG: 10686/2018 del Tribunale di Bologna (vd. punto C, par. V.1. del presente ricorso).

Si precisa anche che il sig. Angelo Soriano (condebitore in solido con i signori Moroni e Betocchi per il medesimo titolo), in adempimento di un accordo transattivo concluso con Ifis NPL SpA, ha corrisposto a quest'ultima società, l'importo di € 40.000,00 (doc. 34).

***Si precisa che Bcc Iccrea Banca ha notificato al sig. Moroni (e ai signori Betocchi e Soriano) un decreto ingiuntivo per l'importo di € 40.000,00 (doc. 35), a cui è seguito il pagamento in acconto da parte dei debitori di € 5.000,00. Successivamente la banca ha precisato il credito ai Gestori della crisi in: € 64.243,15 per canoni scaduti e non pagati, oltre spese maturate successivamente all'emissione del D.I.; € 13.590,83 per interessi di mora, alla data odierna, maturati dalle singole scadenze dei canoni insoluti; € 231.133,47 derivanti da penale di risoluzione ex art. 19 del contratto; € 5.563,05 per spese legali, per complessivi € 314.530,50 che corrispondono all'importo valorizzato nel prospetto precedente. Si evidenzia che la cifra esposta non tiene conto allo stato del fatto che l'immobile oggetto del rapporto di leasing, essendo di proprietà di BCC, è stato rivendicato in sede fallimentare e restituito; si è pertanto in attesa di un aggiornamento da parte della società di Leasing sulla riallocazione



dell'immobile sul mercato, al fine di definire le posizioni di dare/avere tra fallimento e società di leasing.

D)	DEBITI DEL SIG. MORONI IN SOLIDO CON LA SOCIETÀ MORONI SNC DI MORONI MAURO & C., ORA MORONI 3.0 SAS DI MORONI MAURO, IN QUALITÀ DI SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE DELLA STESSA:			
nome del creditore	eventuale diritto di prelazione e natura del credito	importo credito originario	importo credito attuale	fonte del credito
CARUSO M. ITALIA	CHIROGRAFARI	6.455,08 €	5.434,28 € = - 1.020,80 € riparto lotto 3	SPESE LEGALI LIQUIDATE IN SENTENZA
AGENZIA ENT RISCOSSIONE RAVENNA	PRIVILEGIATI	36.793,40 €	36.793,40 €	TRIBUTI VARI
TOTALE		43.248,48 €	42.227,68 €	

E)	DEBITI DEL SIG. MORONI IN SOLIDO CON LA SOCIETÀ MORONI SNC DI MORONI MAURO & C, ORA MORONI 3.0 SAS DI MORONI MAURO, IN QUALITÀ DI GARANTE/FIDEIUSSORE PER LE OBBLIGAZIONI CONTRATTE DA QUEST'ULTIMA SOCIETÀ:			
nome creditore	eventuale diritto di prelazione e natura del credito	importo credito originario	importo credito attuale	fonte del credito
DOBANK/IFIS	CHIROGRAFARI	394.583,35 €	18.666,72 €* 	SCOPERTO DI C/C INTESTATO A MORONI SNC (GARANZIA)
BPER HOIST UNIPOL REC	CHIROGRAFARI	41.637,18 €	41.637,18 €	FINANZIAMENTO INTESTATO A MORONI SNC (GARANZIA)
TOTALE		436.220,53 €	60.303,90 €	

* si precisa che tra le parti è intervenuto un accordo transattivo, in corso di adempimento (doc. 36)

A tale importo, si dovranno aggiungere anche le spese e i compensi dei professionisti incaricati dal sovraindebitato per l'elaborazione e l'esecuzione dell'accordo/piano di composizione (consulente legale, gestore della crisi, eventuale liquidatore), come dettagliati nel prospetto seguente:



F) SPESE DI PROCEDURA:			
nome creditore	natura del credito	importo credito	fonte del credito
AVV M DA RONCH (doc. 31)	PREDEDUZIONE	2.990,00 € (già comprensivi di Cpa e rimborso spese generali) (doc. 37)	CONSULENTE LEGALE
TOTALE		2.990,00 €	

Si precisa che il compenso spettante al Collegio dei Gestori nominato dall'OCC è stato integralmente saldato da parte del debitore.

Di seguito si riporta un prospetto riepilogativo dettagliato dei debiti suddivisi, a seconda della loro natura:

natura credito	Importo credito originario	Importo credito attuale
PREDEDUCIBILI	2.990,00 €	2.990,00 €
IPOTECARI	€ 937.791,43	€ 148.842,91
PRIVILEGIATI	€ 237.632,12	€ 196.685,26
CHIROGRAFARI	€ 1.712.000,88	€ 1.145.962,52
TOTALE GENERALE	€ 2.890.414,43	€ 1.494.480,69

VI.2. Attivo patrimoniale del sig. Moroni.

VI.2.1. BENI IMMOBILI.

Il sig. Mauro Moroni era proprietario per la quota di 1/1 dei seguenti beni immobili siti:

i) in Comune di Castenaso, via (lotti 1 e 2), censiti al:

I suddetti immobili erano gravati dalle seguenti iscrizioni pregiudizievoli (poi cancellate a seguito



dell'aggiudicazione dei beni in forza del decreto di trasferimento del Tribunale) (doc. 38):

-ipoteca giudiziale per decreto ingiuntivo n° 56429/10049 del 15/12/2017 registrato presso la Conservatoria di Bologna (bo) a favore Emil banca - Credito cooperativo - Societa' cooperativa contro Betocchi Marco, Moroni Mauro, Soriano Angelo;

-verbale di pignoramento immobili n° 18069/12052 del 12/10/2017 registrato presso la Conservatoria di Ravenna (ra) a favore F.P. s.p.a. contro Moroni Mauro;

-ipoteca giudiziale part. 4039 del 25/05/2017 a favore F.P. s.p.a. contro Moroni Mauro;

-ipoteca volontaria part. 6443 del 29/06/2010 a favore Emil banca - Credito cooperativo - Societa' cooperativa contro Betocchi Marco, Moroni Mauro.

Tutti i beni sopra descritti sono stati assoggettati a pignoramento immobiliare iscritto al n. 589/2017 r.g. es. del Trib. di Bologna.

All'esito di detta procedura, il Lotto 1 costituito dall'immobile censito al Catasto fabbricati del Comune di Castenaso:

totale escluse le aree scoperte mq. 85, rendita euro 468,68, indirizzo via _____, piano 1-s1;

rendita euro 133,87, indirizzo via _____ piano s1;

rendita euro 117,13, indirizzo via _____, piano s1.

è stato aggiudicato al prezzo di € 120.000,00 in data 3.10.2019 (doc. 39).

Il Lotto 2 costituito dall'immobile censito al Catasto fabbricati del Comune di Castenaso:

- _____ ,

totale escluse le aree scoperte mq. 85, rendita euro 468,68, indirizzo via _____, piano 2-s1;

- _____ , indirizzo via _____ , piano s1;

},

rendita euro 125,50, indirizzo via _____, piano s1.



è stato aggiudicato al prezzo di € 119.000,00 in data 3.10.2019 (doc. 40).

Per quanto concerne i suddetti beni di cui al Lotto 1 e al Lotto 2 si è già provveduto alla ripartizione e distribuzione del ricavato dalla vendita dei beni immobili pignorati, a seguito della loro aggiudicazione, a favore dei vari creditori, nei termini e nella misura indicati nel progetto di riparto parziale depositato dall'esperto contabile dott. Curatolo e che di seguito si riepilogano in forma sintetica, riportando alcuni estratti (doc. 41):

OGGETTO: PRIMO RIPARTO PARZIALE (LOTTI N. 1 E N. 2)

2.1 LOTTO N. 1

Il Lotto n. 1 è stato aggiudicato al prezzo di Euro 120.000,00 nell'udienza di vendita tenutasi in data 3 ottobre 2019. Il saldo prezzo, pari a complessivi **Euro 107.280,00**, con le seguenti modalità:

- quanto ad **Euro 37.280,00** sul conto corrente della Procedura;
- quanto ad Euro **70.000,00** mediante assegnazione ex art. 38 e 41 TUB al creditore fondiario B2 Kapital Investment Srl, cessionario del credito originariamente vantato da Emil Banca Credi Cooperativo Soc. Coop.

Il decreto di trasferimento è stato emesso in data **12 marzo 2020**.



2.2 LOTTO N. 2

Il **Lotto n. 2** è stato aggiudicato al prezzo di **Euro 119.000,00** nell'udienza di vendita tenutasi in data 3 ottobre 2019. Il saldo prezzo, pari a complessivi **Euro 104.460,00**, è stato corrisposto con le seguenti modalità:

- quanto ad **Euro 34.460,00** sul conto corrente della Procedura;
- quanto ad **Euro 70.000,00** mediante assegnazione ex art. 38 e 41 TUB al creditore fondiario B2 Kapital Investment Srl, cessionario del credito originariamente vantato da Emil Banca Credito Cooperativo Soc. Coop.

Il decreto di trasferimento è stato emesso in data **12 marzo 2020**.

B) CREDITORE IPOTECARIO - LOTTI N. 1 E N.2

7.1) LOTTO N. 1

B2 KAPITAL INVESTMENT S.R.L. (per il tramite di **B2 KAPITAL S.R.L.**)

creditore in forza di ipoteca volontaria iscritta in data 29 giugno 2010 per la somma di Euro 450.000,00 a fronte di un capitale mutuato di Euro 300.000,00. Il residuo credito ipotecario di Euro 262.759,92, maggiorato di Euro 4.406,54³ per spese di intervento e di Euro 4.000,00 per anticipazioni detratta la somma di Euro 70.000,00 corrisposta ai sensi e per gli effetti degli artt. 38 e 41 T.U.B., ammonta ad Euro 201.166,46.

Si attribuiscono, pertanto, a parziale soddisfazione del predetto credito **Euro 38.406,54**.



7.2) LOTTO N. 2

B2 KAPITAL INVESTMENT S.R.L. (per il tramite di **B2 KAPITAL S.R.L.**)

creditore in forza di ipoteca volontaria iscritta in data 4 agosto 2009 per la somma di Euro 400.000,00 a fronte di un capitale mutuato di Euro 200.000,00. Il residuo credito ipotecario di Euro 173.035,39, detratta la somma di Euro 70.000,00 corrisposta ai sensi e per gli effetti degli artt. 38 e 41 T.U.B., ammonta ad Euro 103.035,39.

Si attribuiscono, pertanto, a parziale soddisfazione del predetto credito **Euro 30.000,00**.

TOTALE B) CREDITORE IPOTECARIO

EURO 68.406,54

C) ACCANTONAMENTI PER SPESE E RIPARTI FUTURI

8) Lo scrivente ritiene opportuno accantonare la complessiva e residua somma di **Euro 13.736,38** (di cui Euro 1.771,95 costituenti introiti relativamente al Lotto n. 3) per far fronte alle future spese della procedura; dette somme verranno destinate al soddisfacimento dei creditori nei futuri riparto parziali (o finale).

TOTALE C) ACCANTONAMENTI

EURO 13.736,38

ii) in Comune di Crevalcore, via (lotto 3),

I suddetti immobili erano gravati dalle seguenti iscrizioni pregiudizievoli (poi cancellate a seguito dell'aggiudicazione in forza di decreto di trasferimento del Tribunale):

-ipoteca giudiziale per decreto ingiuntivo n° 56429/10049 del 15/12/2017 registrato presso la conservatoria di Bologna (bo) a favore Emil banca - Credito cooperativo - Societa' cooperativa contro Betocchi Marco, Moroni Mauro, Soriano Angelo;



-verbale di pignoramento immobili n° 18069/12052 del 12/10/2017 registrato presso la conservatoria di Ravenna (ra) a favore F.P. s.p.a. contro Moroni Mauro;

-ipoteca giudiziale part. 4039 del 25/05/2017 a favore F.P. s.p.a. contro Moroni Mauro;

-ipoteca volontaria part. 9349 del 20/06/2007 a favore Unicredit s.p.a. contro Moroni Mauro.

All'esito di detta procedura, il Lotto 3 è stato aggiudicato al prezzo di € 51.000,00 in data 15.12.2020 (doc. 42).

Per quanto concerne il suddetto bene di cui al Lotto 3 si è già provveduto alla ripartizione e distribuzione del ricavato dalla vendita, a seguito della sua aggiudicazione, a favore dei vari creditori, nei termini e nella misura indicati nel progetto di riparto finale depositato dall'esperto contabile dott. Curatolo e che di seguito si riepilogano in forma sintetica, riportando alcuni estratti (doc. 43):

OGGETTO: RIPARTO FINALE

LOTTI N. 1 E 2

B2 KAPITAL INVESTMENT S.R.L. (per il tramite di **B2 KAPITAL S.R.L.**)

Il residuo credito ipotecario, tenuto conto dell'ammontare delle somme corrisposte ai sensi e per gli effetti degli artt. 38 e 41 T.U.B. nonché delle somme corrisposte in sede di primo riparto parziale (comprehensive di onorari legali e spese ex art. 2770 c.c.), ammonta ad Euro 227.388,77.

Si attribuiscono, pertanto, nei limiti delle somme disponibili con riferimento ai Lotti n. 1 e n 2 come sopra specificato (cfr. § 5.2), a parziale soddisfazione del predetto credito, **Euro 11.056,89.**

TOTALE B1) CREDITORE IPOTECARIO B2 KAPITAL INV. SRL

EURO 11.056,89



Data intervento	Tempestivo/Tardivo	Creditore	Importo intervento/ PC	Spese legali per intervento	Totale credito ai fini riparto	IMPORTO ATTRIBUITO
Procedente	Tempestivo	P.F. SpA	146.466,79	RINUNCIA - spese legali sodd. in sede di I riparto parziale	-	-
09/11/2017	Tempestivo	Agenzia Entrate-Riscossione	53.032,27	3.355,98	56.388,25	7.394,91
27/11/2017	Tempestivo	Emil Banca Soc. Coop. (ora B2 Kapital)	216.331,88 ³	già corrisposte in sede di I riparto parziale	216.331,88	28.370,34
07/02/2018	Tempestivo	Emil Banca Soc. Coop. (ora B2 Kapital)				
20/02/2018	Tempestivo	Caruso Maria Italia	6.208,07	1.575,85	7.783,92	1.020,80
24/04/2018	Tempestivo	ICCREA Bancalmpresa SpA	30.616,69	2.400,25	33.016,94	4.329,93
Sub totale tempestivi			452.655,70	7.332,08	313.520,99	41.115,98
19/09/2019	Tardivo	Condominio Marcello Malpighi Ricercatore	2.428,51	-	-	-
26/09/2019	Tardivo	Paccagnini Marco	550.317,25	-	-	-
Sub totale tardivi			552.745,76			
TOTALE CREDITORI INTERVENUTI			1.005.401,46			
				% soddisfazione creditori chirografari tempestivi		13,114%

Il sig. Mauro Moroni è altresì titolare per la quota di 1/2 del diritto di usufrutto sui seguenti beni immobili:

iv) in Comune di Cervia, viale , censiti al:

I suddetti immobili sono gravati dalle seguenti iscrizioni pregiudizievoli tuttora esistenti (doc. 44):

-ipoteca giudiziale part. 2 del 02/01/2018 repertorio 5486 a favore Emil banca - Credito cooperativo - Societa' cooperativa contro Moroni Mauro;

-pignoramento part. 12052 del 12/10/2017 repertorio 8955 a favore F.P. spa contro Moroni Mauro.

I beni sopra descritti sono stati assoggettati a pignoramento immobiliare iscritto al n. 589/2017 r.g. es. del Trib. di Bologna.

Come già detto più sopra, tuttavia, il procedimento divisionale endoesecutivo disposto dal G.E. non è stato mai attivato, a cura della parte interessata, ed è spirato il relativo termine.



Il bene medesimo non è più gravato da alcun vincolo e il pignoramento sullo stesso si è estinto (doc. 45). Nell'ambito del procedimento esecutivo suaccennato, il valore della quota di 1/2 del diritto di usufrutto vantato dal sig. Moroni è stato stimato dal perito incaricato dal G.E., dott. arch. Daniela Giannini, in Euro 180.000,00 quale valore di mercato ed Euro 130.000,00 quale valore base d'asta.

VI.2.2. BENI MOBILI.

Il sig. Moroni non è proprietario di beni mobili registrati, come anche evidenziato nella visura Pra allegata al presente ricorso (doc. 46).

Il sig. Moroni non è proprietario di alcun bene mobile (si precisa che gli arredi e accessori dell'abitazione di residenza sono proprietari del fratello sig. Andrea Moroni, al quale sono pervenuti per eredità dalla defunta madre).

VI.2.3. CONTI CORRENTI.

Il sig. Moroni è titolare unicamente di una carta Poste Pay Evoluzione, rilasciata da Poste Italiane SpA, avente il n. ****2290, codice IBAN _____, che alla data del 13.7.2022 registrava un saldo positivo disponibile pari ad € 71,00 (doc. 47).

Si precisa che gli estratti conto degli ultimi tre anni sono stati messi a disposizione del Collegio dei Gestori (doc. 48).

Il sig. Moroni non detiene titoli, obbligazioni o azioni presso alcun istituto di credito.

VI.2.4. EMOLUMENTI DA LAVORO DIPENDENTE DEL SIG. MORONI.

A far tempo dall'11.10.2021, il sig. Moroni è assunto alle dipendenze della società Moroni 3.0 Sas di Moroni Mauro, con contratto a tempo pieno e indeterminato, con mansioni di operaio qualificato installatore 5° livello del CCNL Artigiani Metalmeccanici (doc. 49).

Il sig. Moroni percepisce uno stipendio pari a circa € 1.340,00 per tredici mensilità (doc. 50).

Da tale attività lavorativa, il sig. Moroni trae il reddito per il proprio sostentamento e per soddisfare i bisogni e le esigenze quotidiane personali.

Si producono le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni presentate dal sig. Moroni (docc.ti 51/53).

VI.2.5. QUOTA DI PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETA' MORONI 3.0 SAS DI MORONI MAURO (GIÀ MORONI SNC DI MORONI MAURO & C.)



Come già precisato, il sig. Moroni era socio accomandatario della Moroni 3.0 Sas di Moroni Mauro (già Moroni Snc di Moroni Mauro e C.), con sede in Bologna, via _____, della quale deteneva una quota di partecipazione pari al 70 % del capitale sociale corrispondente a nominali Euro 3.615,21 e rivestiva la carica di socio accomandatario/legale rappresentante.

Il restante 30 % della partecipazione era detenuto in parti eguali dai figli del sig. Moroni, Dario e Lisa.

Il sig. Moroni ha incaricato un esperto contabile, il dott. Pasquale Cupelli, al fine di redigere una relazione di stima del valore patrimoniale della società Moroni 3.0 Sas, onde poter stabilire anche il valore della sua quota di partecipazione in funzione di una futura cessione della stessa al proprio figlio Diego Fiordaliso.

Il criterio adottato dal consulente per espletare il proprio incarico è stato il seguente, come si ricava dal testo dell'elaborato peritale asseverato:

In considerazione del tipo di attività svolta dalla "Moroni 3.0 sas di Mauro Moroni" viene giudicata opportuna la scelta del metodo misto patrimoniale - reddituale con stima autonoma dell'avviamento, stante l'obiettivo di esprimere il valore dell'azienda sia in funzione del patrimonio che del reddito opportunamente ponderati.

Tale metodo appare ben utilizzabile nel caso di specie, in quanto consente di dare la giusta valenza all'elemento patrimoniale e, attraverso la stima dell'avviamento, di soddisfare il requisito della razionalità nella valutazione e di pervenire ad una stima dell'azienda come insieme coordinato di beni e rapporti giuridici, il cui valore dipende dalla capacità di generare redditi.

La procedura seguita e le variabili prese in considerazione dal tecnico per la sua stima sono state le seguenti:

Il primo passaggio per la determinazione del Patrimonio Netto Rettificato della società in analisi è stato costituito dalla verifica effettuata sulla situazione contabile al 31/05/2021, data di riferimento della perizia.

La seconda fase applicativa del metodo prescelto riguarda l'accertamento di eventuali plusvalenze e minusvalenze che emergono dal confronto tra il valore di mercato delle attività e passività patrimoniali ed il relativo dato risultante dal bilancio e precedentemente verificato.



Le plusvalenze e minusvalenze accertate rettificano in incremento ed in diminuzione il valore del Patrimonio Netto Contabile.

Alla luce delle considerazioni svolte ed al fine di individuare all'interno della società in analisi risorse "intangibili" meritevoli di valutazione separata in quanto fonte di vantaggio competitivo per la società si è riflettuto su quanto segue:

non vi è dubbio che vi siano elementi intangibili, quali l'abilità e l'esperienza dell'amministratore, del personale impiegato, o la capacità di inserimento in una rete commerciale idonea a garantire flussi di fatturato e di influenzare dunque il valore del complesso aziendale oggetto di valutazione.

Di conseguenza, anche se la società è fondamentalmente dipendente dalla figura professionale del Sig. Mauro Moroni, e, preso atto dell'estrema aleatorietà e discrezionalità insita nell'attribuzione di un valore agli elementi intangibili, si è ritenuto comunque di attribuire, sempre con estrema prudenza, un valore anche all'avviamento commerciale.

La determinazione di un valore da attribuire all'avviamento aziendale è un'operazione molto aleatoria in situazioni come quella esaminata in quanto:

- trattasi di una società di piccole dimensioni senza una vera e propria struttura produttiva;
- l'attività sociale, quindi il fatturato, è indissolubilmente legato alla figura del Sig. Mauro Moroni e ai suoi rapporti commerciali.

Sono comunque presenti due dipendenti che, nonostante non si occupino di trattative commerciali, hanno sicuramente notevole esperienza operativa. La società è anche fornitore di Rekeep S.p.A., ex Manutencoop, con la quale ha un contratto in cui si impegna, senza alcun obbligo da parte di Rekeep S.p.A., ad effettuare manutenzione su impianti idro-termo-sanitari per un importo non superiore a € 120.000,00 annuali.

Tale contratto ha comunque portato alla Moroni 3.0 S.a.s. un fatturato di € 38.500,00 nell'anno 2019, di € 89.500,00 nell'anno 2020, ed € 7.653,00 nel periodo dal 1.1 al 31.05.2021.



Lo scrivente sostiene in generale che non siano realistici e quindi scarsamente applicabili i metodi patrimoniali puri e semplici.

Addentrando nella valutazione dell'azienda di cui si sta trattando è palese che, per le caratteristiche dell'attività svolta, l'utilizzo del puro metodo patrimoniale sarebbe riduttivo in quanto evidentemente non rappresentativo delle potenzialità reddituali e/o finanziarie future della società in analisi.

E' altresì vero che limitandosi all'utilizzo di sistemi reddituali puri si affronterebbe comunque una sola parte di tutto il complesso aziendale, nel quale sono compresi, seppur espressi in poste di bilancio poco corpose, beni patrimoniali cui è corretto attribuire un valore di mercato o di sostituzione.

Sulla scorta di questi parametri e criteri, il consulente ha quindi concluso nella sua perizia che:

Tutto quanto scritto porta all'inevitabile conclusione che il sistema più attendibile, a parere dello scrivente perito, è quello misto con stima autonoma dell'avviamento.

Il risultato di tale criterio è il frutto della somma algebrica del Patrimonio Netto Rettificato, così come determinato nei paragrafi precedenti, e dell'avviamento stimato autonomamente.

Valutazione con il metodo misto patrimoniale-reddituale

Il Metodo misto tiene conto sia del patrimonio sia della capacità reddituale attesa dell'azienda. La tecnica adoperata è detta Stima Autonoma dell'Avviamento e prevede che il valore dell'azienda sia ottenuto sommando il valore del Patrimonio Netto con il valore attuale dei flussi di sovrareddito. Il sovrareddito esprime quella componente del reddito che eccede il rendimento atteso del Patrimonio Netto ($K_e \cdot K'$).

La componente patrimoniale della valutazione si basa sul valore rettificato del Patrimonio Netto, come emerso dal Metodo Patrimoniale.

Reddito (Utile netto)	47.879	Reddito medio atteso nel periodo
K'	-144.315	Valore del Patrimonio Netto rettificato
Costo del Capitale Proprio (K_e)	5,69%	Tasso di attualizzazione del sovrareddito
n	3	Numero di anni nel periodo di valutazione preso in considerazione

Da un punto di vista reddituale, la valutazione si basa sull'ipotesi che l'azienda sia in grado di produrre un reddito annuo costante e pari ad € 47.879 per 3 anni a partire dal 2021 e fino al 2023.



$$W = K' + (R - Ke \cdot K') \cdot a^{-n} (n, Ke) =$$

€ 6.482

$$W = K' + (R - Ke \cdot K') \cdot a^{-n} (n, Ke) = K' + (R - Ke \cdot K') \cdot [1 - 1/(1 + Ke)^n]/Ke = -144.315 + (47.879 - 5,69\% \cdot -144.315) \cdot [1 - 1/(1 + 5,69\%)^3]/5,69\% = 6.482$$

In conclusione, si rileva che

In adempimento all'incarico conferitomi, esaminati gli atti, effettuati gli accertamenti, le ispezioni e le indagini ritenute necessarie, presa visione ed esaminati i dati contabili relativi alla società in oggetto, alla luce dell'analisi eseguita e delle risultanze della valutazione peritale, è opinione del sottoscritto perito che il valore attribuibile alla società oggetto di stima, con riferimento alla data del 31 maggio 2021, sia pari ad un importo arrotondato di **Euro 6.482,00** (seimilaquattrocentottantadue//00), desumibile dal valore di stima assegnato alla società oggetto di perizia utilizzando il metodo patrimoniale con stima autonoma dell'avviamento.

Ne consegue che il valore della quota societaria posseduta dal Sig. Moroni Mauro, rappresentante il 70% del capitale sociale della società "Moroni 3.0 sas di Moroni Mauro", è così valutata per un importo arrotondato pari ad **Euro 4.537,00** (quattromilacinquecentotrentasette//00).

VII.SPESE CORRENTI PER IL SOSTENTAMENTO.

Il sig. Moroni è separato sin dal gennaio 2016 e vive da solo; il debitore è tenuto, in forza di accordi di separazione, a corrispondere mensilmente l'importo di € 500,00 a titolo di mantenimento della ex coniuge e del figlio (doc. 54).

Il sovraindebitato risiede presso l'immobile sito in Bologna, via _____ concessogli in uso gratuito dal suo proprietario nonché fratello, sig. _____ (doc. 55).

Il sig. Moroni ha tre figli, _____ (doc. 56).

La prima vive e lavora in Scozia, mentre il secondo e il terzo vivono insieme alla coniuge del sig. Moroni presso la casa familiare sita in Castenaso (Bo), via ' _____ .

Alla presente si allega un prospetto riepilogativo delle spese sostenute dal ricorrente per il sostentamento proprio e della propria famiglia, al fine di individuare la soglia di reddito indispensabile per condurre una vita dignitosa (doc. 57).



RIEPILOGO SPESE DI SOSTENTAMENTO:

spesa	Importo anno	Importo mese
bollette acqua	270,00 €	22,50 €
Bollette energia elettrica	1.232,22 €	102,68 €
Bollette gas e riscaldamento	2.177,03 €	181,41 €
Telefonia	780,00 €	65,00 €
Tassa rifiuti Cervia	312,00 € (156 € x 2)	26,00 €
Spese vitto	2.425,24 €	202,10 €
Contributo mantenimento figli e mantenimento ex moglie*	6.000,00 €	500,00 €
Spese straordinarie figli	1.000,00 €	83,33 €
Spese mediche	423,00 €	35,25 €
Spese vestiario e altro	732,24 €	61,02 €
TOTALE	15.351,40 €	1.279,29 €

*Importo così determinato a seguito degli accordi di separazione e delle successive modifiche agli stessi intervenute con la ex coniuge sig.ra Silvia Malaguti.

Si evidenzia che dalla consultazione dei dati forniti dall'Istat (doc. 59) e dall'Osservatorio della Regione Emilia Romagna (doc. 60), in merito alla spesa mensile media delle famiglie italiane, emerge che l'importo delle spese sostenute è al di sotto della media nazionale, il quale considerato un nucleo familiare composto da un solo genitore (senza comprendere la coniuge separata e i tre figli), risulta essere pari ad € 1.396,80.

Considerate le voci di spesa indicate nella Tabella di cui sopra e il totale complessivo dei costi ricavato dalla loro sommatoria, tenuto conto inoltre del fatto che i redditi del sig. Moroni gli derivano unicamente dall'attività di lavoro dipendente nei termini sopra detti, detratto l'importo strettamente



necessario al sig. Moroni per il proprio sostentamento e quello della famiglia, il ricorrente è in grado di destinare, allo stato attuale, al presente piano di liquidazione per soddisfare il ceto creditorio una somma € 100,00 ogni mese di esecuzione del piano di liquidazione.

VIII.Proposta di liquidazione.

La proposta di liquidazione presentata dal ricorrente prevede la messa a disposizione dei creditori di tutto il proprio patrimonio, costituito essenzialmente:

(i) dalla quota di $\frac{1}{2}$ del diritto di usufrutto gravante sui beni immobili siti in Cervia, via _____, identificati al foglio _____ e foglio _____

_____ che potrà essere ceduta attraverso la procedura competitiva che sarà esperita dagli organi della procedura;

(ii) dalla somma liquida di € 4.537,00 corrispondente al valore del prezzo di cessione della quota del 70 % della società Moroni 3.0 Sas di Moroni Mauro & C. già detenuta dal sig. Mauro Moroni e ceduta con atto a ministero Notaio dott. M. Orlandoni, rep. n. _____, registrato all'Agenzia delle Entrate di Bologna il 14.11.2021, a favore del sig. Diego Fiordaliso Moroni.

(iii) dalla ulteriore somma liquida di € 6.000,00, da versarsi nell'arco temporale di 5 anni (dal 2022 al 2026) dall'eventuale omologa del piano di liquidazione, suddivisi in rate mensili di € 100,00 (tale ammontare mensile messo a disposizione dal signor Moroni è stato calcolato considerando da un lato le entrate percepite a titolo di stipendi e altre indennità da lavoro e dall'altro le spese fisse per il sostentamento proprio e della famiglia);

(iv) dalla liquidazione di eventuali beni mobili secondo quanto meglio specificato nei paragrafi dedicati di questo ricorso e che potrà essere effettuata se del caso attraverso procedura competitiva;

(v) oltre ai beni che dovessero pervenire al ricorrente stesso nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione, dedotte le passività per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi (art. 14 undecies della L. 3/2012).

Posto che non sussistono ulteriori beni da mettere a disposizione della procedura, la proposta qui



prospettata rappresenta la migliore possibile per la soddisfazione del ceto creditorio.

Tutto ciò premesso il **sig. Mauro Moroni**, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato

CHIEDE

che l'Ill.mo Tribunale di Bologna, verificata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 14 ter della L.

3/2012, ai sensi dell'art. 14 quinquies della predetta legge, voglia

in via principale:

-dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio del sig. Mauro Moroni ai sensi dell'art. 14 ter della L. 3/2012 e successive modifiche;

-disporre che dal momento dell'apertura della liquidazione non possano essere iniziate o proseguite nei confronti del ricorrente azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori, sotto pena di nullità;

-indicare i limiti di quanto occorrente al mantenimento del ricorrente e della relativa famiglia, secondo quanto disposto dall'art. 14 ter, comma 6, lett. b) della L. 3/2012;

-nominare un liquidatore da individuarsi preferibilmente nella persona dell'avv. Fulvia Ventura e/o Sirte Besutti e/o Francesca Fontanesi, professioniste già incaricate dall'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Bologna per svolgere le funzioni di Organismo di Composizione della Crisi o comunque un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 R.D. 267/1942, disponendo che lo stesso provveda, dopo il decreto di apertura della liquidazione, agli adempimenti di cui all'art. 14 sexies e ss. L. 3/2012;

-stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto;

-ordinare la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore o gestori della crisi, sui beni immobili e/o mobili registrati presenti nel patrimonio del ricorrente;

-pronunciare ogni altro provvedimento ritenuto opportuno.

Con riserva di produzione di ulteriori documenti e/o integrazione della documentazione prodotta su richiesta dell'Ill.mo Tribunale adito.

Si producono, in copia, i seguenti documenti:



- 1) certificato residenza sig. Mauro Moroni, con unita carta di identità e codice fiscale;
- 2) istanza nomina gestori OCC;
- 3) provvedimento di nomina gestori OCC;
- 4) dichiarazione rinuncia proc. sovraindebitamento - sig. Soriano;
- 5) relazione particolareggiata Gestori della Crisi;
- 6) visura camerale Sbm per Costruire;
- 7) dichiarazione sig. Moroni – accesso a procedure di sovraindebitamento;
- 8) visura protesti sig. Moroni;
- 9) certificato casellario;
- 10) certificato carichi pendenti;
- 11) visura Moroni 3.0 Sas di Moroni Mauro;
- 12) perizia asseverata prezzo di cessione quota a firma del dott. Pasquale Cupelli;
- 13) atto di cessione di quota di capitale della società Moroni 3.0 Sas di Moroni Mauro;
- 14) atto di adesione e acquiescenza alle disposizioni testamentarie;
- 15) fascicolo storico estratto da pct – r.g. 8443/2017;
- 16) fascicolo storico estratto da pct – r.g. 2390/2018;
- 17) fascicolo storico estratto da pct – r.g. 2252/2021 CdA Bologna;
- 18) fascicolo storico estratto da pct – r.g. 10686/2018;
- 18bis) sentenza definitiva n. 3208/2021 Trib. Bologna;
- 19) fascicolo storico estratto da pct – r.g. 6430/2019;
- 20) fascicolo storico estratto da pct – r.g. es. 589/2017;
- 21) perizia ctu arch. Giannini- r.g. es. 589/2017 Trib. Bologna
- 22) copia accordo transattivo FP SpA/Moroni Snc;
- 23) verbale udienza giudizio divisionale;
- 24) prospetto Crif;
- 25) prospetto CR Banca di Italia;
- 26) certificato della Centrale Allarme Interbancaria presso la Banca d'Italia;
- 27) certificato anagrafe tributaria carichi pendenti;
- 28) istanza definizione agevolata e rateizzazione, più ricevuta pagamenti rate - Bologna;
- 29) istanza rateizzazione e definizione agevolata, più ricevuta pagamenti rate - Ravenna;
- 30) accordo transattivo Soriano A. / B 2 Kapital srl;
- 31) sentenza n. 1393/2021 del Trib. di Bologna;
- 32) atto di appello avverso sentenza n. 1393/2021 del Trib. di Bologna;
- 33) mail curatore fallimento Sbm per Costruire Srl vendita beni immobili;
- 34) accordo transattivo Soriano A. / Ifis;



- 35) decreto ingiuntivo BCC Gestione Crediti / Moroni;
- 36) Proposta transattiva Moroni Sns/Dobank – Ifis;
- 37) accordo compenso consulente legale avv. M. Da Ronch;
- 38) Visura Conservatoria immobili Castenaso *ante* aggiudicazione;
- 39) Verbale aggiudicazione immobili Lotto 1;
- 40) Verbale aggiudicazione immobile Lotto 2;
- 41) Progetto di riparto e distribuzione Lotto 1 e Lotto 2 – proc. es. n. r.g. 589/2017 (parziale);
- 42) Verbale aggiudicazione immobile Lotto 3;
- 43) Progetto di riparto e distribuzione Lotto 1, Lotto 2 e Lotto 3– proc. es. n. r.g. 589/2017 (finale);
- 44) Visura catastale immobili siti in Cervia;
- 45) Decreto di estinzione pignoramento sul lotto 4 (immobili in Cervia);
- 46) Visura Pra beni mobili registrati;
- 47) Saldo attuale e movimenti dall'1.1.2022 ad oggi - carta Poste pay;
- 48) Estratti conto/movimenti carta Poste Pay;
- 49) Contratto di lavoro sig. Moroni;
- 50) Busta paga sig. Moroni;
- 51) Dichiarazione dei redditi sig. Moroni – anno 2018;
- 52) Dichiarazione dei redditi sig. Moroni – anno 2019;
- 53) Dichiarazione dei redditi sig. Moroni – anno 2020;
- 54) Verbale di separazione consensuale tra coniugi, con unita omologa e successivo accordo modificativo delle condizioni economiche;
- 55) Visura catastale a nome del sig. Andrea Moroni;
- 56) Certificato stato famiglia;
- 57) Giustificativi spese sostentamento correnti, con bollettino Tari di Cervia al 31.12.2021;
- 58) Dati Istat spese medie famiglie italiane;
- 59) Osservatorio Regione Emilia Romagna.

Ai sensi del D.p.r. 30.5.2002, n. 115 e successive modifiche, si dichiara che l'importo dovuto a titolo di contributo unificato per il presente procedimento è pari ad € 98,00.

Con osservanza.

Bologna, 12 luglio 2022

Avv. Massimo Da Ronch

